

**N. R.G. 1914/2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1914/2024**

tra

**A. M. C.**

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO**

Oggi **14 maggio 2025** ad ore **9:50** innanzi alla dott.ssa Patrizia Medica, sono comparsi:

Per A. M. C. l'avv. A. M. C. il quale fa presente di aver depositato in data odierna la procura alle liti rilasciata dalla Sigra A. R. S. nel procedimento di divorzio al quale il presente procedimento è connesso. Evidenzia che l'opposizione al provvedimento collegiale di rigetto dell'istanza di liquidazione è stato da lui formulato in quanto legittimato attivamente.

Per il MINISTERO già contumace, nessuno è comparso.

È presente la dott.ssa C. C., tirocinante ex art 73 DL 69/2013.

Il Giudice sulle richieste formulate dal ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1914/2024 promossa da:

**A. M. C.** (C.F. ...), difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in ...,

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO** (C.F. ...) **CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con ricorso depositato il 21.6.2024 l'avv. A.M.C., assumendo di agire in proprio e nella qualità di difensore della sig.ra A.R.S., ha formulato opposizione avverso il decreto emesso in data 13.05.2024 da questo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati dal ricorrente per l'assistenza professionale prestata nei confronti della sig.ra A.R.S., ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile n. R.G. 3299/21 R.G.

2. Con ordinanza depositata il 9.12.2024 verificata la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia del MINISTERO.

Accertato che non era stata allegata la procura alle liti che si assumeva rilasciata da A.R.S. all'avv. A.M.C., la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, con assegnazione al ricorrente di termine fino alla data del 9.4.2025 per il deposito di una memoria difensiva, richiedendo inoltre alla cancelleria la visibilità telematica del fascicolo n. 3299/21 RG.

3. Rilevato che la cancelleria aveva ommesso di adempiere a quanto richiesto, all'odierna udienza il difensore ha depositato la procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra A.R.S. nel fascicolo n. 3299/21 evidenziando che il presente giudizio era stato da lui proposto in proprio in relazione ai compensi maturati prima della scadenza del termine assegnato alla Sig.ra A.R.S. per comunicare le modifiche intervenute relativamente al proprio reddito.



\*\*\*\*\*

**A.** Il ricorrente ha impugnato il decreto emesso in data 13.5.2024 da questo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di liquidazione delle competenze dovute per l'assistenza professionale prestata con patrocinio a spese dello Stato.

A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che l'art. 79, comma 1, lettera d) del DPR 115 del 2002 precisa che la parte ammessa al patrocinio deve *“comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”*.

Inoltre, l'art. 114 della medesima normativa stabilisce che *“la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a) (...) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto (...) dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali”*.

Considerato che l'istanza di ammissione al PSS era stata presentata dalla sig.ra A.R.S. in data 03.08.2021, evidenziava che, alla prima scadenza utile per la comunicazione di eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito, vale a dire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione della domanda, cioè in data 02.09.2022, il reddito della sig.ra A.R.S. era diminuito (doc.n.5), per cui nessuna comunicazione andava effettuata.

Successivamente il reddito della sig.ra A.R.S. aveva subito variazioni rilevanti, tanto che la medesima, dopo il deposito in data 04.10.2023 del Mod. 730/2023 relativo ai redditi 2022 (doc.n.6-7), aveva rinunciato al beneficio del PSS per la fase successiva alla perdita dei requisiti, verificatasi nell'arco dell'anno 2023.

Assumendo che, ai sensi dell'art. 114 della DPR 115/2002, la revoca del decreto di ammissione poteva avere effetto solo dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione della variazione delle condizioni reddituali, quindi dalla data del 02.10.2023, chiedeva la liquidazione a spese, relative alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione / istruttoria (limitata alle prove documentali) del giudizio di merito, trattandosi di attività da lui svolta prima della data sopra indicata.

**B.** L'opposizione risulta formulata unicamente dal difensore, non risultando allegata, per il presente giudizio, la procura alle liti sottoscritta dalla sig.ra A.R.S.

Va al riguardo evidenziato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) mentre non è configurabile una legittimazione del difensore in proprio nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.



In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a spese dello Stato o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio è stato poi revocato (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018).

Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra gli artt. 93 e 99 del D.P.R. n. 115 del 2002 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore mentre, nel secondo, è conferita al solo interessato.

Tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile.

**C.** Va comunque evidenziato nel merito che, ai sensi dell'art. 112 lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione (cfr Cassazione civile sez. VI, 25/03/2022, n.9727) mentre, ai sensi dell'art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio dello Stato ha effetto *“dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”*.

**D.** Nulla sulle spese attesa la contumacia del MINISTERO

**E.** Attesa la natura impugnatoria del procedimento di opposizione, proposto ex artt. 99-170 del DPR 115 del 2002, ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza, a carico dell'opponente, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione integralmente rigettata.

#### **PQM**

dichiara inammissibile l'opposizione proposta in proprio dall'avv. A.M.C.

Nulla sulle spese.

Dichiara l'opponente tenuto, ex art.13, co.1 quater del DPR n.115/2002 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura ricorrente presente, con allegazione al verbale.

Pescara, 14 maggio 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

